

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(per vendite nazionali)

1. DEFINIZIONI

Le seguenti parole avranno il significato più oltre indicato:

“Contratto/i” significa un contratto per la vendita di Prodotti tra Tecna S.p.A. (il “Fornitore”) e il Cliente;

“Prodotti” significa i prodotti facenti parte dei cataloghi del Fornitore;

“Giorno lavorativo” significa qualunque giorno, dal lunedì al venerdì (compresi), non festivi;

“Ordine” significa un documento del Cliente indirizzato al Fornitore con l’indicazione dettagliata dei Prodotti da fornire;

“Conferma d’Ordine” significa la conferma dell’Ordine da parte del Fornitore.

2. GENERALITA’

2.1 Nel caso di conflitto tra queste condizioni generali di vendita (“Condizioni”) e una Conferma d’Ordine e/o ogni altro contratto in vigore tra il Fornitore e il Cliente, prevalgono le disposizioni della Conferma d’Ordine e/o del contratto in vigore tra il Fornitore e il Cliente.

2.2 L’importo minimo di ogni Ordine è di Euro 250,00 (ricambi esclusi).

2.3 Ogni ordine sarà vincolante per il Fornitore solo se accettato in forma scritta dallo stesso.

2.4 Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto od in parte - dopo la consegna, i Prodotti (eventuali attrezzature e pezzi di ricambio compresi) consegnati restano di proprietà del Fornitore sino al momento dell’integrale pagamento del prezzo.

Il mancato pagamento, nei termini convenuti, anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo della vendita, ovvero il mancato pagamento di due o più rate, comporta sia la facoltà del Fornitore di risolvere il contratto di vendita dei Prodotti in questione, con effetto dal momento della comunicazione al Cliente, sia la facoltà del Fornitore di dichiarare il Cliente decaduto

dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato, in tutto od in parte, del credito residuo. In caso di risoluzione per causa imputabile al Cliente, il Fornitore avrà diritto di ottenere l’immediata restituzione dei Prodotti venduti e di trattenere a titolo di compenso per l’uso dei Prodotti stessi le rate rimosse, salvo comunque il risarcimento del danno ulteriore.

Il Cliente si impegna a fare tutto il necessario per costituire una valida, nonché opponibile anche nei confronti dei terzi, riserva della proprietà nella forma più estesa consentita.

È facoltà del Fornitore rinunciare per iscritto alle previsioni del presente art. 2.4.

3. PREZZO E PAGAMENTO

3.1 Il prezzo dovuto dal Cliente per i Prodotti sarà quello indicato nella Conferma d’Ordine.

3.2 I termini di pagamento si considerano essenziali.

3.3 Nel caso in cui il Cliente non rispetti i termini di pagamento indicati nella Conferma d’Ordine, fatta salva la facoltà del Fornitore di risoluzione e fatto salvo qualsiasi altro diritto spettante in base alla legge o alle presenti Condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura dei Prodotti al Cliente, anche se si tratta di Prodotti relativi a Contratti diversi rispetto a quello al quale si riferisce l’inadempimento del Cliente, senza alcuna conseguente responsabilità del Fornitore.

3.4 Il Fornitore ha la facoltà di risolvere ciascun Contratto qualora il Compratore non adempia regolarmente ai suoi obblighi di pagamento del prezzo conformemente a quanto previsto nella Conferma d’Ordine.

3.5 Ciascuna parte potrà risolvere o sospendere l’esecuzione di ciascun Contratto qualora l’altra parte sia posta in liquidazione o sottoposta ad una procedura di carattere concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione.

3.6 Su tutti gli importi rimasti insoluti dopo la scadenza del termine di pagamento saranno applicati interessi moratori nella misura e modalità previste dal decreto legislativo n. 231 del 23 Ottobre 2002.

3.7 Salvo diversa indicazione contenuta nella Conferma d'Ordine, i prezzi non includono l'imballaggio.

4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

4.1 In mancanza di specifica accettazione scritta del Fornitore, e fatto salvo quanto previsto nei cataloghi del Fornitore, quest'ultimo non garantisce la conformità dei Prodotti a specifiche e/o standard particolari, anche se richieste/i dal Cliente.

4.2 Ogni eventuale modifica ai Prodotti che il Fornitore possa ritenere necessaria o che si possa ritenere vantaggiosa in quanto costituente un miglioramento tecnico e/o tecnologico sopravvenuto nel frattempo, sarà permessa a patto che il Cliente ne sia informato e purché non debba sostenere costi ulteriori per tali modifiche. Nel caso in cui tali modifiche dovessero dar luogo a ulteriori costi, esse potranno venire eseguite con il consenso del Cliente ed a suo carico.

5. CONSEGNA

5.1 Ogni riferimento a termini di consegna, per esempio "EX WORKS", "FOB", "CIF" ecc., avranno il significato loro assegnato dalla versione degli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale in vigore al momento dell'entrata in vigore del Contratto.

5.2 I termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine devono intendersi puramente indicativi in funzione delle previsioni di consegna effettuate al momento della stesura della Conferma d'Ordine; eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti non comporteranno nessuna responsabilità per il Fornitore.

5.3 I termini di consegna si intendono sempre riferiti a Giorni Lavorativi.

5.4 Ogni ritardo del Cliente nel fornire qualsiasi informazione (inclusi, a titolo esemplificativo, disegni,

dati e specifiche) o nel porre in essere qualsiasi attività necessaria per l'esecuzione di uno o più Contratti, attribuiscono al Fornitore la facoltà di prorogare i termini di consegna di Prodotti (parti di ricambio e attrezzature) per un periodo di tempo corrispondente alla durata del ritardo del Cliente, fatta comunque salva ogni altra facoltà riconosciuta al Fornitore dalle altre disposizioni delle presenti Condizioni.

5.5 Qualsiasi reclamo relativo allo stato dell'imballaggio, alla quantità o alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) dovrà essere comunicato al Fornitore in forma scritta, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei Prodotti al Cliente. Qualsiasi reclamo relativo a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento della consegna dei Prodotti al Cliente (vizi occulti) dovrà essere comunicato al Fornitore in forma scritta, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

5.6 I rischi si trasferiscono al Cliente in conformità al termine di consegna concordato (Incoterm).

6. GARANZIA

6.1 Fatto salvo quanto diversamente stabilito in queste Condizioni o in condizioni speciali, se esistenti, il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno esenti da vizi di fabbricazione o relativi ai materiali per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di consegna all'utilizzatore finale o per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrente dalla data di consegna al Cliente, a seconda di quale dei due termini scada per primo. Solo relativamente ai Prodotti della Linea Professionale TECNA il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno esenti da vizi di fabbricazione o relativi ai materiali per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data di consegna all'utilizzatore finale o per un periodo di 30 (trenta) mesi decorrente dalla data di consegna al Cliente, a seconda di quale dei due termini scada per primo.

In ogni caso, il Fornitore garantisce che i semiconduttori di potenza saranno esenti da vizi di fabbricazione o relativi ai materiali per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di consegna al Cliente.

6.2 Il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile, e la garanzia non sarà operativa, per vizi e malfunzionamenti derivanti da: i) utilizzo improprio, negligenza o incidenti, ii) utilizzo dei Prodotti non in conformità con la documentazione tecnica fornita dal Fornitore, iii) utilizzo di parti di ricambio non originali. Il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile, e la garanzia non sarà operativa, per danni ai Prodotti causati durante il trasporto o da erronea apertura dell'imballaggio e, in generale, per danni ai Prodotti, vizi e malfunzionamenti dovuti a cause oltre il controllo del Fornitore o da cause diverse rispetto a quelle derivanti dall'uso ordinario. La garanzia non copre il normale deterioramento. Inoltre, la garanzia non copre: a. le parti consumabili; b. le batterie e c. i connettori flessibili idraulici, elettrici e pneumatici.

6.3 La riparazione o la sostituzione dei Prodotti, o di loro parti, non aumenterà né diminuirà il termine originario di garanzia indicato all'articolo 6.1 che precede.

6.4 A condizione che i difetti siano stati tempestivamente notificati ai sensi dell'articolo 5.5, e siano coperti dalla garanzia, il Fornitore, a sua scelta e a sue spese, riparerà o sostituirà la/e parte/i difettosa/e dei Prodotti o i Prodotti difettosi, a seconda dei casi. La riparazione o la sostituzione sarà effettuata, a scelta del Fornitore, presso lo stabilimento del Fornitore, attualmente situato a Castel San Pietro Terme (BO), oppure presso un centro di riparazione autorizzato del Fornitore.

6.5 La consegna al Fornitore, o al suo centro di riparazione autorizzato, della/e parte/i difettosa/e dei Prodotti o dei Prodotti difettosi, da riparare o sostituire, sarà effettuata franco lo stabilimento del Fornitore o del suo centro di riparazione autorizzato; il Fornitore non sopporterà alcun rischio e/o costo in merito al trasporto. In presenza di circostanze particolari, il Fornitore, a sua discrezione, potrà autorizzare in forma scritta il Cliente o l'utilizzatore finale a non inviare la/e parte/i difettosa/e dei Prodotti o i Prodotti difettosi al Fornitore stesso e/o al suo centro di riparazione autorizzato.

La consegna al Cliente o all'utilizzatore finale, a seconda

dei casi, della/e parte/i dei Prodotti o dei Prodotti riparati/sostituiti, e/o delle parti dei Prodotti o dei Prodotti necessarie/necessari per sostituire quelle/i difettose/i, sarà effettuata franco lo stabilimento del Fornitore, il quale non sopporterà nessun rischio e/o costo relativamente al trasporto.

Nel caso in cui venga accertato dal Fornitore che tali parti o Prodotti non erano difettose/i o che non sono coperte/i dalla garanzia, il Cliente o l'utilizzatore finale dovrà pagare il prezzo delle parti dei Prodotti o dei Prodotti fornite/i e/o dovrà pagare le prestazioni effettuate dal Fornitore.

6.6 Salvi i casi di dolo e di colpa grave, il Fornitore sarà tenuto, nel caso di vizi dei Prodotti, solamente a riparare o sostituire i Prodotti difettosi o le loro parti come indicato nella parte che precede. E' inteso che la suddetta garanzia è assorbente e sostitutiva di qualsiasi altra garanzia o responsabilità, espressa o tacita, ed esclude ogni altra responsabilità del Fornitore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti, per i danni di qualsiasi genere subiti dal Cliente e/o da qualsiasi altra persona o entità.

6.7 Il Cliente sarà responsabile per le riparazioni e modifiche effettuate dal Cliente e/o dal centro assistenza tecnica dallo stesso autorizzato ed indennizzerà e manterrà indenne il Fornitore per qualsiasi danno, perdita, spesa (incluse a titolo esemplificativo le spese legali) che possa subire/sostenere a causa di tali riparazioni/modifiche.

7. RESTITUZIONE DI PRODOTTI

7.1 I Prodotti possono essere restituiti solo a seguito della preventiva autorizzazione scritta del Fornitore.

7.2 In mancanza di diversi accordi scritti tra le parti, per i Prodotti restituiti al Fornitore quest'ultimo pagherà al Cliente un importo pari al 50% di quello pagato dal Cliente per l'acquisto del Prodotto in questione. Le spese di trasporto per la riconsegna al Fornitore dei Prodotti saranno a carico del Cliente.

7.3 I Prodotti restituiti dovranno essere nuovi, non utilizzati e di produzione corrente.

7.4 I Prodotti resi al Fornitore che sono difettosi non riparabili e che sono soggetti a direttiva RAEE, verranno trattenuti dal Fornitore per lo smaltimento in conformità alle direttive vigenti.

8. RISERVATEZZA - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Qualsiasi disegno, catalogo o documento tecnico inviato/consegnato/reso disponibile al Cliente, prima o dopo la conclusione di qualsiasi Contratto, è strettamente confidenziale, rimarrà di esclusiva proprietà del Fornitore, e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso preventivo scritto del Fornitore. La violazione di tale obbligo darà diritto al Fornitore di risolvere ogni Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fatte salve le altre disposizioni qui contenute e/o le disposizioni inderogabili, la responsabilità del Fornitore per inadempimento nell'esecuzione di qualsiasi Contratto e/o per danni causati, non potrà eccedere l'importo pagato dal Cliente per l'acquisto dei Prodotti che hanno dato origine alla contestazione/domanda. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per lucro cessante e/o per danni indiretti e/o consequenziali, quali, ad esempio, mancato utilizzo e/o perdita di produzione subiti dal Cliente e/o da terzi. Questa disposizione non si applica nel caso di dolo e colpa grave.

10. FORZA MAGGIORE

10.1 Per forza maggiore si intende ogni atto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle parti contrattuali, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio (quali, in via meramente esemplificativa, guerra anche non dichiarata, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative, scioperi, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di

combustibile, d'energia, di componenti, di prestazioni di lavoro o di trasporto).

10.2 Al verificarsi di un evento di forza maggiore gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico o obblighi di risarcimento dei danni, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore.

10.3 Le parti s'impegnano, comunque, a prendere tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare, entro il più breve tempo possibile, la ripresa normale dell'adempimento delle obbligazioni prorogate dal sopraggiungere dell'evento di forza maggiore. Le parti hanno altresì l'obbligo di informarsi reciprocamente, entro i 15 giorni successivi, dell'inizio e della fine dell'evento di forza maggiore. Se questo obbligo non viene adempiuto, la parte inadempiente perde il diritto di fare appello alla forza maggiore.

10.4 Qualora le parti a causa di un evento di forza maggiore non possano eseguire le proprie prestazioni per un periodo di tempo di 6 mesi o più, ciascuna di esse potrà risolvere ogni Contratto coinvolto dall'evento di forza maggiore.

11. ULTERIORI OBBLIGHI DEL CLIENTE

11.1. Il Cliente/Rivenditore si impegna a non vendere, esportare o riesportare, direttamente e/o indirettamente, alla Federazione Russa e Bielorussa, alcun bene fornito in forza del presente accordo e/o correlato al presente accordo, che ricada nell'ambito di applicazione delle norme UE attualmente in vigore.

11.2. Il Cliente/Rivenditore si impegna a fare del proprio meglio per garantire che lo scopo di cui al paragrafo 11.1 sopra non sia invalidato da terzi a valle nella catena commerciale, tra cui qualunque possibile rivenditore aggiuntivo.

11.3. Il Cliente/Rivenditore si impegna a impostare e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio con l'obiettivo di identificare qualunque possibile comportamento di terzi a valle della filiera commerciale, tra cui qualunque possibile rivenditore

aggiuntivo, che possa vanificare lo scopo del paragrafo 11.1. di cui sopra.

11.4. Qualunque violazione dei paragrafi (1) e/o (2) e/o (s) sopra stabiliti rappresenta una materiale violazione della parte sostanziale del presente accordo, in tal modo TECNA S.p.A. avrà il diritto di richiedere tutti i rimedi legali appropriati, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitato a: **(i) la** risoluzione anticipata del presente contratto; e, in aggiunta **(ii)** una clausola penale del [30 per cento], calcolato sulla base del valore totale del presente contratto o del prezzo dei beni forniti, se più alto.

11.5. Il Cliente/Rivenditore dovrà immediatamente informare TECNA SpA in merito a qualsiasi possibile problema sorto nell'applicazione dei paragrafi (1), (2), (3), inclusi ogni possibile comportamento di terzi che possa vanificare lo scopo del paragrafo 11.1. di cui sopra.

12. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie dipendenti e/o connesse con queste Condizioni e/o con i Contratti avrà giurisdizione esclusiva il Foro di Bologna. Tuttavia, il Fornitore, a sua scelta, e a titolo di parziale deroga rispetto a quanto sopra previsto, potrà promuovere un'azione contro il Cliente anche davanti al giudice del luogo nel quale il Cliente ha la propria sede o presso qualsiasi altro foro avente giurisdizione ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.